COMMISSIONE V

DIFESA

XXXIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 LUGLIO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTINOTTI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 405

Sull'ordine dei lavori:

CUTTITTA 405
MARTINO EDOARDO 406

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

PAGLIUCA: Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 (*Modificata dal Senato*). (188-*B*) . . . 406

PRESIDENTE 406
CAVALLARI NERINO, *Relatore*. 406
VIOLA. 406

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (1385) 406

PRESIDENTE 406, 414, 415, 416, 418
MARZANO 407
BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 407, 409, 411, 412, 413, 414, 416, 418
CUTTITTA 407, 409, 415, 416, 417
VIOLA. 409, 410, 414, 415, 416
PRIORE 410, 412, 414, 415, 416
MASINI 410, 411, 412, 414
MARTINO EDOARDO, *Relatore*. . 412, 414, 415
CODACCI PISANELLI. 415
FORESI 415
GELMINI. 416
ROMUALDI. 417
VILLA. 418

Votazione segreta:

PRESIDENTE 418

La seduta comincia alle 9,15.

CORONA GIACOMO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del primo comma dell'articolo 28 del Regolamento della Camera, il deputato Merenda sostituisce il deputato Di Bernardo. Comunico, inoltre, che il deputato Marzano ha chiesto di partecipare alla seduta della Commissione ai sensi del sesto comma dell'articolo 40 del Regolamento della Camera.

Sull'ordine dei lavori.

CUTTITTA. Desidero ricordare alla Commissione quella mia proposta di legge sulla ricostituzione del Servizio tecnico del Genio militare. Se ne parlò nella seduta del 18 mag-

gio. Disse allora l'onorevole Sullo: « Prometto che alla ripresa dei lavori il Governo presenterà il disegno di legge sulla riorganizzazione del Servizio tecnico del Genio ». Ero scettico allora, ed i fatti mi hanno dato ragione, perché il 30 giugno è passato, ora si dirà che ci sono le vacanze, e perciò si andrà a finire a settembre. Voi vedete che il Governo si trova in mora con una promessa che aveva fatto.

Il Servizio tecnico del Genio militare, già ricostituito nel 1925, fu poi soppresso nel 1948. Fare e disfare è caratteristica dell'Esercito. Lo hanno disfatto, ora resistono per rifarlo e non si capisce il perché di questa resistenza dato che tutto concorre a dimostrare la necessità di questo Servizio tecnico. Lo dice la Commissione, lo dicono i relatori.

Basterebbe approvare quel mio semplicissimo progetto di legge che riproduce quello dell'onorevole Pietrosanti (non è neanche mia la paternità).

Pregherei il Presidente, date queste considerazioni, di mettere all'ordine del giorno della Commissione questa proposta di legge, mandarla avanti, e poi, quando sarà il tempo, approvarla.

Desidererei che l'onorevole Presidente prendesse in considerazione quello che ho detto. È una proposta di legge già esistente che io ho ripreso; rappresenta una necessità riconosciuta autorevolissimamente dalla Commissione del Senato, riconosciuta dalla relazione al bilancio della difesa. Io vi invito ad essere coerenti: approviamo la mia piccola proposta di legge e passiamo all'ordine del giorno.

MARTINO EDOARDO. Per tranquillizzare l'onorevole Cuttitta, posso dire che sono stato nominato relatore della sua proposta di legge, il che significa — come penso — che si ha l'intenzione di arrivare a concludere in una delle prossime sedute.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pagliuca: Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988. (Modificata dal Senato). (188-B).

PRESIDENTE. — L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Pagliuca: Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988.

Questa proposta di legge, già approvata dalla nostra Commissione è stata modificata dal Senato. Invito l'onorevole relatore ad esprimere il proprio parere in ordine alle modifiche apportate dal Senato.

CAVALLARI NERINO, *Relatore*. Ricordo alla Commissione che la proposta di legge prevede il ripristino di norme legislative riguardanti le promozioni e avanzamenti per merito di guerra. La norma era in vigore nel 1939 e fu modificata per ragioni non eccessivamente chiare. Oggi ci si propone di ripristinare tale norma legislativa. Il Senato ha integrato la proposta di legge con un comma aggiuntivo all'articolo 3 col quale si concede agli ufficiali la facoltà di optare per la norma più favorevole, Le condizioni di miglior favore rimangono. Non vi sarebbe altro che da approvare questo articolo 3. Pregherei la Commissione di approvare quanto è contenuto nella proposta stessa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VIOLA. Io ritengo che si possa senz'altro approvare la proposta di legge con l'emandamento che è stato introdotto dal Senato ad approvarla in questa stessa seduta perché l'attesa degli interessati è viva.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame del comma aggiuntivo introdotto dal Senato all'articolo 3:

« La posizione di ruolo acquisita dall'ufficiale per promozione o avanzamento per merito di guerra in conseguenza delle preesistenti disposizioni resta ferma qualora dovesse risultare più favorevole da quella che gli deriverebbe dall'applicazione della legge ».

Se nessuno chiede di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1385).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito,

della Marina e dell'Aeronautica » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1385).

Ricordo che devono essere esaminati ancora gli articoli 25 e 41 che furono accantonati nelle sedute precedenti. Passiamo all'articolo 25. Ne do lettura:

« Gli elenchi e le graduatorie di merito, di cui agli articoli 22 e 23, sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo avere eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, le esclusioni che giudica giuste e necessarie.

Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal Ministro, sono non idonei all'avanzamento ».

MARZANO. Desidero semplicemente fare una dichiarazione: Siccome io sono stato il presentatore di una richiesta di rimessione alla Assemblea per la legge sull'avanzamento degli ufficiali, desidero spiegarne i motivi. È, naturalmente, superfluo rilevare che non si può più ritornare a parlare sulla legge e sugli articoli che sono stati approvati, tuttavia non è male che la Commissione sia informata e che vi siano dei chiarimenti da inserire a verbale. Si tratta, onorevoli colleghi, di un assurdo giuridico che io chiamerei quasi, con una parola grossa, un crimine giuridico, una retroattività...

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* L'onorevole collega, ieri, privatamente, sollevò una questione di interpretazione dell'articolo 178 della legge sull'avanzamento, già approvato dalla Commissione, e io gli promisi che questa mattina avremmo dato chiarimenti sulla interpretazione ufficiale. Ho avuto un colloquio con il consigliere di Stato capo dell'ufficio legislativo del Ministero della difesa, il quale è a sua disposizione per qualsiasi schiarimento.

MARZANO. Io sono partito da un punto di vista, morale, disciplinare, giuridico; morale e disciplinare, perché i capi servizio dovrebbero essere sottoposti ed alle dipendenze di coloro i quali sono stati loro subordinati; giuridico, perché, una legge che porta un *peius*, deve essere fornita di una disposizione transitoria che non danneggi alcuno.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* C'è l'articolo 46 che prevede la permanenza in soprannumero per due anni, quindi per due anni si conserva l'incarico. Coloro che sono attualmente in servizio non sono danneggiati in quanto possono rimanere in soprannumero e nei due anni, come le spiegherà il capo dell'ufficio legislativo possono essere ancora valutati; in pratica nella norma dell'articolo 46 rientrano tutti e perciò non vi è motivo alcuno di doglianze.

CUTTITTA. Ho presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 25, ne illustrerò brevemente i motivi. L'articolo 25 riproduce, presso a poco nella stessa forma, l'articolo 16 della vecchia legge sull'avanzamento fatto ai tempi del passato regime, quando c'era la dittatura fascista che penetrava in tutte le branche della amministrazione, non esclusa quella militare. Noi siamo arrivati allo scempio del generale Baistrocchi che ha costretto gli ufficiali superiori che volevano essere promossi generali a iscriversi al partito fascista. Il generale Baistrocchi fu, poi, messo sotto accusa soprattutto per questa legge che fu dichiarata oppressiva, dittatoriale, fascista, Ora è strano che in tempi di pura democrazia parlamentare come quelli in cui viviamo, per nostra immensa fortuna, si riproduca un articolo come quello della vecchia legge. Dice l'articolo 16: « La graduatoria compilata dalla Commissione è sottoposta alla approvazione del Ministro per la guerra il quale la approva dopo avervi apportato le modificazioni che ritenga necessarie ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Lei che conosce così bene gli ordinamenti nella loro storia: prima di questo articolo, il Ministro, nel Regno di Sardegna, nel Piemonte, non faceva niente? L'articolo riproduce gli ordinamenti anteriori per cui il Ministro della guerra ha sempre avuto questi poteri.

CUTTITTA. Ho accennato alla legge del 1940; altri ordinamenti non ne ho. L'articolo 25, infatti, dice: « le esclusioni che giudica giuste e necessarie ». A quel « necessarie » della legge fascista, si è premessa la parola « giuste ».

Questa legge, onorevole Sottosegretario, porta la data del 1940; il regime fascista si è instaurato nel 1922; le leggi alle quali probabilmente ella si riferisce sono le leggi del 1923, del 1926, del 1929.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Anche le precedenti.

CUTTITTA. Prima c'era la monarchia, c'era la reazione; ora siamo in Repubblica, in democrazia; noi ci ribelliamo a questa dizione che conferisce un eccesso di poteri al Ministro.

Onorevoli colleghi, chi ha studiato bene la legge vede attraverso quale vaglio rigoroso

vengono passati questi ufficiali superiori; le promozioni sono avvenimenti che si producono dopo una trafila di prove e controprove portate alle estreme conseguenze, perché l'ufficiale per essere dichiarato idoneo deve avere molti coefficienti favorevoli e qualche santo in paradiso, dico io, che l'aiuti, data la formulazione della legge che si sta mettendo in essere.

Per questi ufficiali, generali e colonnelli, esiste una commissione centrale formata da comandanti di corpo d'armata i quali vagliano i precedenti dell'ufficiale, vedono i rapporti che possono essere chiesti ai superiori diretti, fanno una indagine totale; giungono perfino a dare ad ognuno una valutazione numerica perché debbono poi fare una graduatoria di merito.

Vedete quanta sollecitudine per poter giungere a questo giudizio positivo?

E come si può consentire che un civile (nessuno si offenda) un civile che ha fatto fino a ieri l'avvocato, che può essere sì e no sottotenente di complemento nell'Esercito e che, per ragioni politiche diventa Ministro della difesa, si trovi con un elenco di colonnelli davanti a sé, prenda la penna e ne depenni tre o quattro perché ritiene che così sia giusto e necessario?

Onorevoli colleghi, che cosa importa che si dica che questo diritto ci poteva essere; c'è sempre stato? Oggi, in regime di democrazia, non ci deve essere più, perché noi possiamo trovare un ministro galantuomo che mette gli interessi delle Forze armate al di sopra di quelli del partito, ma ne possiamo trovare uno il quale può valutare in base ad una indagine politica sulla persona. Non vi dico nulla di nuovo se vi racconto che, per la promozione degli ufficiali nella riserva l'onorevole Pacciardi mandava a chiedere informazioni, soprattutto per sapere se, per caso, essi erano di sentimenti monarchici. Come se questo potesse costituire remora o difficoltà per promuoverlo a generale di brigata nella riserva.

Ora, noi dobbiamo pensare che la legge non è fatta su misura per l'onorevole Taviani, che è un gran galantuomo, o per l'onorevole Bosco, perché le persone non contano. Quando c'è stata la crisi ministeriale, si è parlato molto seriamente dell'onorevole Pacciardi come candidato alla difesa. Io ho tremato per il disfacimento a cui ciò avrebbe potuto portare. L'onorevole Pacciardi è arrivato a fare la scheda per i militari che potevano essere monarchici.

Nei militari si schedano quelli che si teme possano essere delle spie, ma i monarchici li si scheda solo perché sono monarchici!

Ora, come si può creare uno strumento di legge così pericoloso? Mettiamo i generali in condizione di dover scodinzolare attorno al Ministro! Ora, nessuno sente la necessità di andare dal Ministro Taviani a dichiarare che è democristiano; ma può capitare un ministro il quale pretenda che gli ufficiali siano delle sue stesse idee politiche.

Io potrei parlare di un ufficiale che ha fatto fortuna perché da colonnello si è abbonato alla *Voce Repubblicana* e la teneva sul tavolo e a tutti diceva di essere repubblicano. Ho parlato con lui e gli ho detto: « Ma tu non eri monarchico? » Mi ha risposto di essere stato sempre repubblicano. Si era creata una carriera repubblicana. Ce n'è stato un altro il quale è andato a dire all onorevole Pacciardi che lui era stato repubblicano fin da quando era accademista. Di questo faccio il nome: il generale Magliano. Ha visto cambiare il vento ed ha cambiato anche lui perché un accademista che fosse repubblicano quaranta anni fa, non esisteva, non è pensabile. Non esistevano i repubblicani tra i giovani di allora e se qualcuno c'era, non andava certo a fare l'accademista.

Questo per dire a quali aberrazioni può condurre, domani, il fatto che, al posto di un ministro responsabile, vada uno che tale responsabilità non senta.

L'emendamento dell'onorevole Viola è più completo e pertanto io lo sottoscrivo rinunciando al mio. L'onorevole Viola dice: Se il Ministro trova che un colonnello non è promovibile per motivi disciplinari, dirà alla Commissione di sospenderne la promozione per detti motivi e se la Commissione li troverà giusti li accoglierà.

Ciò significa lasciare libertà di coscienza e di azione a questi giudici. È un consesso di persone competenti e di altissimo grado. Non si umilia, il Ministro, se si sottomette ad un consesso. Nessuna autorità dello Stato si sente offesa da una sentenza di tribunale, perché il tribunale è un collegio di giudici.

Si fa, in questo caso, quindi, una questione di prestigio; una questione, però, che non c'è.

Il Ministro ha qualcosa da dire? la dica alla Commissione che ha il dovere ed ha anche il diritto di esprimere il suo parere.

Che una Commissione si metta contro il Ministro per salvare un ufficiale che è indegno di vestire la divisa o di ottenere la promozione, è assurdo pensarlo, come è assurdo pen-

sare che la Commissione giudichi per un capriccio. Dovrà essere la Commissione a vagliare con l'esperienza dei suoi componenti che hanno 40 anni di servizio ed il grado di comandante di corpo d'armata e non il Ministro che, senza offendere nessuno, può anche essere stato un caporale di sanità o non avere, addirittura, mai fatto il militare.

VIOLA. Il collega Cuttitta ha messo a fuoco lo spirito del mio emendamento che è del seguente tenore:

« *Al primo comma dopo le parole:* il quale *aggiungere le parole:* li approva ad eccezione delle parte che riguarda quei nominativi nei confronti dei quali — a suo parere — ed in base ad elementi che metterà a disposizione della Commissione — si renda necessario un secondo giudizio della Commissione stessa.

Il secondo giudizio della Commissione sarà vincolante per il Ministro ».

Esso costituisce un termine di mezzo, una transazione tra il disposto del disegno di legge e quello che dovrebbe essere, invece, in quella parte, l'articolo 25, se lo consideriamo inquadrato nel nuovo clima politico della nazione.

È vero che in passato esistevano le stesse norme restrittive ma è anche vero che fino al 1922, e mi risulta anche successivamente, preposti al Dicastero della difesa erano generalmente...

CUTTITTA. Sempre.

VIOLA ... degli alti ufficiali che, come tali, davano delle garanzie in tutti gli ordini di idee. Successivamente, invece, ed era logico, che così fosse, il Ministro della difesa fu scelto e continua a scegliersi tra gli uomini politici generalmente più in vista, anche se non hanno spiccate qualità militari le quali non sono necessarie, d'altra parte.

Abbiamo avuto tra i ministri degli uomini molto competenti, e pure l'attuale Ministro Taviani è veramente competente, ma la vita militare, dalla gavetta in poi, non offendo nessuno se lo dico, essi non la conoscono. Quindi, nella famiglia degli ufficiali, dà più garanzia un alto ufficiale che proviene dai sottufficiali, che non un uomo politico, anche di primo piano, intelligente, capace di assimilare anche le questioni militari le più difficili.

Da ciò deriva la necessità che la Commissione di avanzamento costituita da ufficiali di alto grado, collabori con il Ministro. Non che si metta in antitesi col Ministro, ma collabori col Ministro.

La Commissione di disciplina promuove o non promuove determinati ufficiali; il Ministro ha facoltà, secondo la legge, di confermare le promozioni e, mi pare, anche di non promuovere.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Secondo la legge attuale.

VIOLA. Ha facoltà di non promuovere determinati individui che la Commissione ha già dichiarato idonei all'avanzamento. Il mio emendamento che cosà dice? Il Ministro può avere delle ragioni talmente fondate che lo consigliano a pensare che il tale individuo non è idoneo all'avanzamento, e poiché non ci può essere nulla di segreto quando si tratta di questioni del genere, questi motivi egli ha dovere di rivelarli. Li deve rivelare, secondo me, prima di tutto alla Commissione di avanzamento la quale sarà messa così in condizioni di emettere un nuovo giudizio.

L'onorevole Cuttitta, sostiene che il Ministro si deve interessare di comunicare notizie di carattere tecnico e non di carattere politico. Io non so se questo sia stato il pensiero esatto del collega Cuttitta, ma penso, invece, che anche questioni di ordine politico il Ministro possa comunicare alla Commissione competente, perché ci sono determinati atteggiamenti politici che possono essere incompatibili con il grado rivestito fino a quel momento dall'ufficiale, o, quanto meno, con il grado superiore che l'ufficiale dovrebbe andare ad assumere.

Io non vi intrattengo per dirvi quali ragioni di ordine politico potrebbero intervenire a modificare il giudizio di una Commissione; ma sta di fatto che anche considerazioni di ordine politico possono intervenire, per cui, quando, esaminate tutte le considerazioni del Ministro, la Commissione giudica che si debba confermare il parere favorevole nei confronti di un determinato ufficiale, io credo che questo parere debba essere definitivo in quanto nessuna Commissione di avanzamento, composta di egregi ufficiali di altissimo grado, può agire per partito preso contro il pensiero del Ministro. Può, invece, fare cosa che serva a far modificare al Ministro il suo pensiero originario. Pertanto, pur considerato che la legge che stiamo approvando è in varî punti imperfetta, noi la approveremo, perché tra i due mali: quello di non approvarla e quello di approvare una legge imperfetta, questo è il minore. Tuttavia, poiché vi sono ancora due articoli che potrebbero concorrere a migliorare leggermente il provvedimento, io credo che dovremo cogliere questa occasione per rendere un servigio alla

nuova democrazia e dare tranquillità spirituale agli ufficiali interessati.

Raggiungeremo così due scopi entrambi nobilissimi. Non si tratta di confidare sulla saggezza di questo o di quel ministro, ché, per me, sono stati, finora, tutti buoni, ma si tratta di fare una polizza di assicurazione contro quell'eventuale ministro che, negli anni futuri, potrebbe non essere all'altezza dei suoi predecessori e potrebbe avvalersi di questo articolo di legge per danneggiare degli ufficiali e per non continuare a onorare lo spirito democratico che noi dobbiamo preoccuparci di onorare.

Questo è quello che dovevo dire a sostegno del mio emendamento.

PRIORE. Il mio punto di vista, invece, è proprio completamente opposto a quello dell'onorevole Cuttitta, però corrisponde al pensiero dell'onorevole Viola, quello cioè che possono esservi delle notizie a carico di un ufficiale che non siano a conoscenza della Commissione.

Infatti ho presentato un emendamento, che è del seguente tenore:

« *Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Gli elenchi e le graduatorie di merito, di cui agli articoli 22 e 23, sono sottoposti al Ministro, il quale li approva dopo avere eventualmente apportato, negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, sulla base di elementi particolari in suo possesso e non a conoscenza della Commissione, le esclusioni che giudica giuste e necessarie ».

La Commissione è fatta di gente che vive sulla terra e soprattutto negli ambienti militari non è difficile che si creino delle antipatie.

Ecco perché, a mio avviso, bisogna lasciare facoltà al Ministro, di decidere in base a notizie che non siano a conoscenza della Commissione, e sono contrario a che queste notizie siano portate a conoscenza della Commissione, perché possono essere notizie morali o politiche. Di conseguenza, non solo non sarebbe promosso, questo ufficiale, ma sarebbe anche danneggiato sotto altri punti di vista.

Viceversa, il Ministro, nella sua riservatezza ed anche perché è il massimo esponente delle Forze armate, deve poter decidere in base a notizie delicate che non sono state portate a conoscenza dei colleghi superiori della Commissione.

VIOLA. Vorrei aggiungere una parola, se è possibile.

Appunto per le ragioni esposte dall'onorevole Priore, io ritengo che si possa sostenere, invece, la mia tesi perché le considerazioni di ordine politico possono variare da ministro a ministro; così che una considerazione di carattere politico che ha il suo valore oggi, tra 50 anni potrebbe avere un valore diametralmente opposto. Ecco perché non bisogna lasciare arbitro il Ministro di dare una interpretazione di ordine politico al suo giudizio in riferimento alle promozioni degli ufficiali.

Invece, la Commissione di avanzamento, sta a perpetuare una prassi, quindi i motivi che ha addotto oggi può continuarli ad addurre tra 25, tra 50 anni. C'è più linearità di condotta.

Ecco perché io insisto nel mio emendamento.

MASINI. Io ho presentato un emendamento in sostituzione dell'articolo 25, per i motivi che sono già stati, si può dire magistralmente illustrati dal collega Cuttitta. Esso è così formulato:

« *Sostituirlo con il seguente:*

« Gli elenchi e le graduatorie di merito, di cui agli articoli 22 e 23 sono comunicati al Ministro, il quale li approva, salvo a richiedere un secondo giudizio in quei casi nei quali gli risulti l'esistenza di elementi di apprezzamento ignoti alle Commissioni e che giustifichino la reiterazione del giudizio.

Gli ufficiali compresi negli elenchi idonei e nelle graduatorie di merito approvati dal Ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei approvati dal Ministro, non sono idonei all'avanzamento ».

Riferendomi a quello che ha detto il rappresentante del Governo, che cioè questo articolo 25 non è il riporto di vecchie leggi, mi permetto di far presente che la prima volta in cui si è data una facoltà simile al Ministro, è stata nella legge di avanzamento promulgata intorno al 1899, vale a dire in un periodo nel quale, proprio la monarchia non brillava per eccessiva tenerezza democratica; quindi, non è da valutare, questo articolo 25, per la sua anzianità, che risale a un periodo reazionario.

Tutta questa legge, d'altra parte, anche per il modo in cui si nominano le Commissioni, risente di questa impostazione politica a carattere dittatoriale, ed è reazionaria. Sotto l'aspetto tecnico, la legge in esame, come tante altre leggi di avanzamento, non è né buona, né cattiva, a seconda del punto di vi-

sta dal quale la si vede, ma rappresenta uno sforzo di adeguamento a quelle che sono le necessità dell'avanzamento degli ufficiali.

Dal punto di vista politico, questa legge, per l'articolo 25, cade in un eccesso di poteri dato al Ministro e, quando si viene a mettere effettivamente la situazione degli ufficiali che debbono essere promossi nelle mani dei ministri, si determina un certo arbitrio da parte di questi.

Ora, dire che il responso delle Commissioni di avanzamento deve essere senz'altro vincolante per il Ministro, sarebbe logico e giusto, perché le Commissioni, come è stato detto, hanno la possibilità e la competenza per un giudizio, oltre che per il grado dei componenti, anche per la conoscenza che possono avere dei singoli ufficiali e quindi non ci dovrebbe essere nessuna interferenza da parte del Ministro sulle deliberazioni.

Tuttavia bisogna riconoscere che il Ministro può, in certe circostanze, avere elementi ignoti alla Commissione per cui si deve, a mio modo di vedere, lasciare al Ministro la possibilità di intervenire; ma giungere fino a dare al Ministro la facoltà di annullare il deliberato della Commissione solamente perché lo ritiene giusto e necessario per suoi motivi, questo è troppo perché stabilisce un vero e proprio arbitrio da parte del Ministro. Ora, come ben giustamente è stato prospettato, il Ministro deve avere la possibilità di un intrevento moderato ma è bene che questo sia stabilito in una legge scritta per evitare che in un domani, un ministro, quale, secondo l'onorevole Cuttitta, è stato l'onorevole Pacciardi, possa andare al di là delle considerazioni di equilibrio, intervenendo, in certe circostanze, in maniera drastica.

L'onorevole Cuttitta dice che il Ministro Pacciardi interveniva a carico degli ufficiali monarchici; io dico che interveniva anche a carico degli ufficiali che erano segnalati o ritenuti simpatizzanti per i partiti di sinistra. E sta di fatto che, effettivamente, i militari vengono schedati a seconda del punto di vista politico che si attribuisce loro da parte dei marescialli dei carabinieri, con un aggravio di lavoro notevole per gli uffici interessati e con conseguenze che adesso qui non è il caso di prospettare, ma che certo non conferiscono alla saldezza delle istituzioni militari. Quindi io ritengo che anche la facoltà di modificare la deliberazione della Commissione, senza doverne rendere conto a nessuno, senza doverne dare una comunicazione agli interessati, è da abolire. Infatti è anche da considerare che gli interessati vengono messi nella condizione di non sapere come potersi liberare da questo responso negativo.

Debbono ricorrere contro la deliberazione della Commissione o contro la deliberazione del Ministro?

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sempre contro il provvedimento ministeriale.

MASINI. Il Ministro non è tenuto a dare giustificazioni di nessun genere a questa sua deliberazione e questo è un fatto gravissimo perché è, d'altra parte, evidente, che un Ministro delle Forze armate non dovrebbe aver bisogno di un articolo di questo genere, perché egli dovrebbe essere il prototipo della franchezza, della lealtà, del senso di responsabilità.

Perché nascondere tutto sotto una dizione generica come « giuste e necessarie »? Il Ministro non è tenuto, così, a dare alcuna spiegazione e l'interessato viene ad essere chiuso in un ambito dal quale è difficile, per lui, uscire, perché non sa chi ringraziare della sua esclusione dall'avanzamento: se la Commissione o il successivo intervento del Ministro.

Io credo che se una legge simile la avessimo presentata noi della sinistra, la maggioranza si sarebbe scatenata contro di noi ed anche giustificatamente perché, se anche si dà la facoltà al Ministro di intervenire, gli si deve dare la facoltà di intervenire in modo da assumere la responsabilità del suo intervento e si deve dare anche la possibilità agli interessati di presentare i ricorsi che possono essere presentati.

D'altra parte, la Commissione, che cosa ci sta a fare, allora? Essa, così, diventa un organo solamente consultivo e quindi può anche essere completamente lasciata in disparte; può anche non essere convocata; ma se la Commissione viene convocata, se esprime un parere, se essa, di questo parere, assume la responsabilità, questo parere non può essere infirmato sotto la dizione geniale di cause « giuste e necessarie ».

Il parere della Commissione dovrebbe essere vincolante.

Ad ogni modo, ripeto, anche col mio emendamento, si lascia al Ministro la possibilità di un intervento, per non fare un salto troppo pronunciato tra le disposizioni del progetto di legge e quelle che invece si vorrebbero.

D'altra parte, io vorrei anche richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che, istituire delle Commissioni che poi, all'atto pra-

tico, svolgono il loro compito con incertezza, in quanto l'intervento del Ministro può modificare il loro operato e, quindi, non si sentono legate da una responsabilità, equivale a creare degli orgnanismi campati in aria.

Ora, se in tutto l'organismo burocratico questo è dannoso, maggiormente dannoso è nell'ambiente militare dove ognuno deve essere capace di assumere la propria responsabilità che è vita e sostanza degli organismi militari.

In tal modo, invece, gli ufficiali delle Commissioni possono essere indotti a prendere delle deliberazioni senza molta ponderazione, perché sanno che il Ministro può modificarle con le conseguenze negative che hanno caratterizzato il passato regime fascista, quando le Forze armate ed in ispecie l'Esercito, non avevano condottieri capaci, giusto perché non si sapeva quale, in definitiva, sarebbe stata la soluzione.

L'esperienza è piuttosto recente, ed ha dimostrato come essa possa portare ed ottenere dei risultati negativi ed io ritengo che il regime repubblicano deve cercare in ogni modo di evitare questo errore.

PRIORE. Onorevole Masini, a chi si dovrebbe rivolgere l'ufficiale che si sente menomato o colpito dalla decisione?

MASINI. Può fare ricorso.

PRIORE. Ma se il giudizio della Commissione è inappellabile, a chi si rivolge?

MASINI. Si rivolge al Consiglio di Stato.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Rimangono, quindi, i rimedi esclusivamente giurisdizionali, ma si elimiminano quelli gerarchici.

MASINI. Io non ho da aggiungere altro che, effettivamente, questo articolo 25 crea una situazione di disagio abbastanza marcata. È certo che tutto il complesso degli ufficiali delle Forze armate, non possono essere bene orientati verso una autorità politica che esercita una funzione senza assumerne la responsabilità diretta. E così si finisce per esautorare anche il Ministro. In sostanza, questo articolo pone in cattiva luce il Ministro; gli dà delle facoltà che effettivamente si prestano all'arbitrio pieno e completo; esautora le Commissioni, le cui funzioni non si sa più se siano consultive o deliberanti.

Queste conseguenze sono tali da annullare anche quel poco di buono che poteva esserci nel provvedimento.

Pertanto, pur senza sopprimere l'articolo, bisogna modificarlo così come è stato proposto con l'emendamento che, del resto, è sostanzialmente analogo a quello dell'onorevole Viola. Lo stesso emendamento Priore in fondo, sta a dimostrare la impossibilità di approvare questo articolo nel testo del disegno di legge. Si sente da tutte le parti della Commissione la necessità di una modificazione, la necessità che queste facoltà, attribuite con l'articolo 25 al Ministro, siano limitate e rese consone alle effettive esigenze dell'ambiente militare di oggi.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Ci troviamo di fronte ad emendamenti diversi e perfino contrastanti tra loro. Alcuni colleghi vorrebbero ridurre le attribuzioni del Ministro a funzioni puramente notarili; altri tendono a ripristinare l'originale testo governativo, modificato dal Senato nella forma che è stata sottoposta al nostro esame, per ridare al Ministro, anche con la nuova legge, tutte quelle attribuzioni che egli ha con la legge attualmente in vigore. Vogliono, cioè, fare del Ministro una specie di giudice che « manda secondo che... avvinghia », non soltanto per mandare all'Inferno, ma altresì — cosa non prevista dal Poeta — per mandare in Paradiso. Perché il Ministro ha la facoltà di escludere i promossi e di promuovere gli esclusi.

Il Senato ritenne di dovere intervenire in questa materia, ma restringendo i poteri del Ministro alla sola dichiarazione di non idoneità; e ciò perché ritenne che il Ministro, come capo responsabile dell'Amministrazione, dovesse avere la facoltà di fare quelle esclusioni che giudicava giuste e necessarie, contro le quali, evidentemente, l'interessato — trattandosi di provvedimento dell'Amministrazione e non della Commissione — può ricorrere al Consiglio di Stato in via giurisdizionale.

MASINI. Il Ministro non è obbligato a darne comunicazione agli interessati.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Questo non toglie che l'interessato possa ugualmente ricorrere. Anche se il provvedimento non è notificato, può essere impugnato dinanzi al Consiglio di Stato.

Il Senato, dunque, ha limitato la facoltà del Ministro alla dichiarazione di inidoneità. E ciò perché non ha ritenuto che fosse opportuno escludere, in via di principio, un intervento correttivo, che è stato diverse volte invocato dagli stessi colleghi dei due rami del Parlamento.

Si è ritenuto, in altre parole, da parte del Senato che il Ministro potesse efficacemente esercitare un potere moderatore a favore degli stessi interessati. Poiché non è raro il caso che in sede di Commissione di avanza-

mento, ci sia stata lieve discrepanza di giudizio tra i membri della Commissione stessa, l'intervento del Ministro — che per quanto io so — si è limitato a questi casi, si è appalesato opportuno.

Se accettassimo — come viene proposto — una possibilità di revisione del proprio giudizio, da parte della Commissione, qualora l'Amministrazione offrisse alla Commissione stessa nuovi elementi; e se la Commissione mantenesse, ciò non di meno, il proprio punto di vista, si verrebbe a creare un conflitto tra la Commissione e il capo dell'Amministrazione; tra l'organo collegiale, svincolato da ogni vincolo gerarchico e il Ministro.

Queste, in breve, le ragioni per le quali il Senato, non accettando la forma di intervento che la legge in vigore attribuisce al Ministro, ha trovato una forma di conciliazione tra le due opposte tendenze.

Io mi permetto pertanto di suggerire la opportunità di approvare il testo adottato dal Senato.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Debbo innanzi tutto dichiarare che mi rendo perfettamente conto degli alti motivi che hanno ispirato l'onorevole Viola, l'onorevole Masini e gli altri a presentare degli emendamenti modificativi del testo approvato dal Senato. In sostanza essi sono animati da uno spirito di democraticità, a cui tutti ci dobbiamo inchinare. Però non so se la via giusta sia proprio quella da essi indicata.

Tutti riconosciamo che non si può ridurre la funzione del Ministro a una pura funzione notarile. Infatti è il capo dell'Amministrazione che deve procedere alle nomine, non la Commissione di avanzamento. L'atto formale della nomina deve procedere dal Ministro. È il Ministro che firma il decreto di promozione e non si possono attribuire a un organo interno del Ministero quelle che sono le funzioni proprie del capo dell'Amministrazione. In caso contrario, il Ministro si ridurrebbe alla funzione di registrazione di una deliberazione presa della Commissione.

Questo non è ammissibile nell'ingranaggio del sistema democratico. Tanto piu che la Costituzione vigente ha precisato quello che lo Statuto Albertino non diceva:

ART. 95. « I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri ».

Io domando in che modo il Ministro potrebbe rispondere dinanzi al Parlamento di quella che è la funzione più alta, cioè l'avanzamento degli ufficiali, se a un certo momento si trasformasse un organo consultivo in organo deliberante. La Commissione di avanzamento è un organo autorevolissimo, al cui deliberato un ministro veramente democratico, nel 99 per cento dei casi, si inchinerà — ed è questa la vera figura del ministro democratico —. Ma non è con l'articolo 25 che si assicura la democraticità del provvedimento. È questione di clima. Se, per ipotesi deprecata, si ripresentasse un regime dittatoriale, non sarà l'articolo 25 a ristabilire la democraticità.

Tutto deve essere quindi rimesso al clima democratico, per cui il Ministro sia stimolato attraverso interrogazioni, interpellanze, ecc.

Voi immaginate un ministro che agisca contro il più alto consesso interno del Ministero? D'altra parte, che cosa avverrebbe se accogliessimo l'emendamento così autorevolmente sostenuto dall'onorevole Viola? Egli dice che il Ministro, se ha degli elementi, deve comunicarli lealmente e francamente ai componenti della Commissione di avanzamento. Ma dobbiamo anche prospettarci il caso che, nonostante l'invito del Ministro, la Commissione insista nella sua deliberazione. In questo modo si creerebbe un conflitto tra la più alta autorità gerarchica, il Ministro, e un organo interno del Ministero stesso. Mentre invece dobbiamo cercare di creare delle norme che consentano alla massima autorità gerarchica e alla Commissione, che è la massima espressione delle Forze armate, di andare d'accordo.

È, quindi, una questione che si risolve sul piano pratico, non escludendo il capo dell'Amministrazione da una delle sue funzioni.

Lo stesso testo dice: « Il Ministro approva ». In termini di diritto amministrativo, l'approvare significa anche esaminare nel merito quello che ha fatto l'organo che ha formulato la proposta. Non esiste approvazione in cui l'autorità che approva debba limitarsi, per legge, a sanzionare l'operato di un altro organo. In questo caso basterebbe dire: « Il Ministro firma i decreti di nomina che gli sono sottoposti dalla Commissione di avanzamento ».

E tutto questo urterebbe anche contro l'articolo 95 della Costituzione, che rende il Ministro responsabile di fronte al Parlamento degli atti individuali della propria Amministrazione.

Ecco perché mi associo al parere del relatore di seguire quella via intermedia suggerita dal Senato e che costituisce un passo avanti notevolissimo. La legge attuale infatti

attribuiva al Ministro anche la facoltà di promuovere gli esclusi, il che rappresentava una grave offesa ai poteri, sia pure consultivi, della Commissione. Col nuovo testo si è conservata soltanto la facoltà di esclusione. Si deve, poi, considerare che vi sono dei motivi che non possono essere detti apertamente, ma che il Ministro deve apprezzare nell'interesse delle Forze armate.

Vorrei, poi, far rilevare all'onorevole Masini che quando si dice: « Il Ministro nell'approvare la graduatoria eventualmente fa le esclusioni che giudica giuste e necessarie », non si vuole escludere la possibilità di impugnare il provvedimento del Ministro. Eventualmente si potrà stabilire espressamente nella legge che contro il provvedimento di esclusione si può ricorrere al Consiglio di Stato; il quale ha modo, valutando se le cause sono « giuste e necessarie », di apprezzare se il Ministro ha usato della sua facoltà nell'interesse dell'Amminsitrazione. Poiché « giuste e necessarie » non è sinonimo di arbitrio, ma significa che le ragioni giuste e necessarie debbono essere nell'interesse dell'Amministrazione.

Però ritengo inutile parlare espressamente del Consiglio di Stato, poiché la Costituzione dichiara impugnabile avanti al Consiglio di Stato qualunque provvedimento dell'Amministrazione. Credo che sia sufficiente la dichiarazione fata dal Governo, perché la Commissione possa approvare il testo trasmesso dal Senato, che rappresenta la via intermedia tra le opposte esigenze.

VIOLA. Le dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo sono apprezzabili. Il Sottosegretario di Stato è riuscito anche a determinare in me qualche perplessità. Siamo degli uomini sensibili e crediamo di sapere anche ragionale.

Tuttavia questa perplessità non riesce ad annullare completamente la mia convinzione che sia necessario fare qualche cosa di più per limitare le eventuali ingiustizie di un qualsiasi futuro ministro.

È vero che si può ricorrere al Consiglio di Stato, ma contro gli eventuali abusi di potere del Ministro il Consiglio di Stato non può far nulla. Può invece fare tutto sul piano della legittimità e dell'eccesso di potere. Per quanto riguarda la valutazione dei motivi « giusti e necessari », il Consiglio di Stato può opinare in un modo e l'Amminisrtazione in un modo diverso, e il parere prevalente sarà quello dell'Amimnistrazione, altrimenti il Consiglio di Stato non farebbe più una questione di legittimità, ma entrerebbe addirittura nel merito.

Ad ogni modo è già una buona cosa sapere che l'interessato può ricorrere al Consiglio di Stato. Io potrei quindi anche non insistere nel mio emendamento, qualora fosse aggiunto qualche cosa alle parole « giuste e necessarie ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Si potrebbe aggiungere: « nell'interesse dell'Amministrazione »; quantunque secondo me sia implicito.

VIOLA. Io direi « giuste e imprescindibili nell'interesse della Amministrazione ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* È più definito il concetto di necessità che quello di imprescindibilità.

Di solito nelle leggi si fa ricorso al concetto della necessità, che implica un bisogno effettivo. Concetto che viene rafforzato, se aggiungiamo: « nell'interesse dell'Amministrazione ».

VIOLA. Accetto la formula « giuste e necessarie nell'interesse dell'Amministrazione » e con questo ritiro il mio emendamento.

Aggiungo però che, poiché il disegno di legge deve tornare al Senato, il mio emendamento ha questo valore: di richiamare eventualmente il Senato ad una modifica dell'articolo, se lo riterrà necessario, dopo le osservazioni e le proposte che sono state fatte in quest'aula.

Quindi in segno di omaggio al Senato, che ci ha trasmesso un testo corretto nella misura in cui l'abbiamo esaminato, e per indicare al Senato le eventuali possibilità di ritornare sull'argomento, se la Commissione accetta la nuova formula « giuste e necessarie nell'interesse dell'Amministrazione », non insisto per la votazione del mio emendamento.

MARTINO EDOARDO, *Relatore.* Non ho difficoltà ad accogliere la proposta dell'onorevole Viola.

PRIORE. Dopo le dichiarazioni del relatore e del Sottosegretario, non insisto per la votazione del mio emendamento.

MASINI. Neppure io insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo delle parole « nell'interesse dell'Amministrazione ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 25 nel suo complesso, così emendato.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 41. Ne do lettura:

« L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento è promosso quando si verifichi vacanza nel grado superiore.

La promozione a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti è effettuata previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'ufficiale, nei cui confronti il Consiglio dei ministri abbia deliberato di non promuoverlo, è tolto dal quadro di avanzamento e collocato a disposizione dalla data della deliberazione.

All'ufficiale promosso è attribuita nel nuovo grado anzianità corrispondente alla data della vacanza.

La presente legge stabilisce i casi nei quali l'ufficiale è promosso anche se non esista vacanza; in tali casi l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza ».

PRIORE. Ho presentato il seguente emendamento che illustrerò brevemente:

« *Sostituire il primo comma con il seguente:*

« L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento è promosso quando si verifichi vacanza nei gradi superiori ».

Dichiaro di fare mio l'emendamento presentato dall'onorevole Biasutti e che è così formulato:

« *Sostituire il capoverso del secondo comma con il seguente:*

« L'ufficiale per il quale il Consiglio dei ministri deliberi che non sia promosso è tolto dal quadro di avanzamento e collocato a disposizione dalla data della deliberazione ».

Lo scopo del mio emendamento è quello di stabilire che siano promossi gli ufficiali quando si verifichi una vacanza nei gradi superiori. Il testo attuale parla di vacanze « nel grado superiore » mentre io chiedo che sia detto « nei gradi superiori ». Infatti se le promozioni sono condizionate dalle vacanze nel grado superiore si arresta tutta la scala delle promozioni; viceversa se si dice « nei gradi superiori » le promozioni si estendono via via in tutti i gradi.

PRESIDENTE. L'onorevole Cuttitta ha presentato un emendamento con cui si propone di sopprimere il secondo comma.

CUTTITTA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Viola propone di aggiungere al secondo comma, le parole « E non senza il parere della Commissione di avanzamento ».

VIOLA. Rinuncio ad illustrarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Codacci Pisanelli ha presentato il seguente emendamento:

« *Dopo il primo comma inserire, salvo coordinamento:*

« Le vacanze nel grado superiore formate per effetto della presente legge sono ricoperte, con precedenza, dagli ufficiali risultati idonei per l'avanzamento nelle valutazioni effettuate prima della presente legge e in servizio attivo all'inizio del secondo semestre 1955 ».

Ha facoltà di illustrarlo.

CODACCI PISANELLI. Lo scopo del mio emendamento è di fare in modo che il ritardo nella entrata in vigore della legge non pregiudichi le situazioni che si sono andate determinando nella organizzazione militare. Si pensava che la legge sarebbe entrata in vigore all'inizio di quest'anno, poi ai primi di luglio; nel frattempo tante situazioni si sono andate modificando. Altre vacanze si sono determinate. Lo scopo dell'emendamento è di ovviare a questi inconvenienti, facendo in modo che, coloro i quali siano iscritti sui quadri di avanzamento siano promossi con precedenza fino a ricoprire le vacanze che verranno formate ai sensi della presente legge.

Siamo tutti d'accordo nel cercare di evitare che le leggi possano avere efficacia retroattiva ma non si può negare che, bene o male, in casi come questi, si possono fare eccezioni.

FORESI. Per quanto attiene all'emendamento Codacci Pisanelli, mi associo perché lo ritengo un atto di doverosa giustizia in quanto, effettivamente, chi doveva fruire dell'avanzamento non ha nessuna colpa se noi, in questo momento, abbiamo ancora in discussione questo disegno di legge che è atteso da tanti anni.

Però, vorrei domandare all'onorevole Codacci Pisanelli come mai egli ha scelto la data del 1° luglio 1955 e non, per esempio, quella del 1° gennaio 1955; infatti, sarebbe meglio considerare tutto l'anno anziché un semestre. Pertanto, non solo sono d'accordo con l'onorevole Codacci Pisanelli, ma ritengo che sarebbe opportuno ampliare la sua tesi retrodatando al 1° gennaio 1955, ove il proponente lo consenta.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Io faccio riferimento a quanto già decidemmo in una seduta precedente, relativamente a questo emendamento che era stato presentato sotto forma di articolo sostitutivo dei primi tre commi. Dichiarai, allora che non potevamo essere favorevoli all'emendamento dell'onorevole Biasutti, ma che era necessario aggiun-

gere anche l'ultimo comma del testo originale, ed il proponente fu d'accordo. Pertanto non posso far altro che confermare il parere favorevole all'emendamento nella sua formulazione attuale.

Per quanto si riferisce invece all'emendamento Priore che mi pare voglia sostituire alla dizione « Vacanza nel grado superiore », l'altra dizione « Vacanza nei gradi superiori » io esprimo parere contrario. Riproduce, questa proposta dell'onorevole Priore, una norma della legge di avanzamento relativa agli ufficiali di marina, attualmente in vigore, che aveva una giustificazione in quella sede, ma che non la ha in sede di unificazione delle norme, tenuto conto degli inconvenienti verificatisi, in quanto i requisiti di comando ed altri, sono ora richiesti per la valutazione. Pertanto, siccome questo suo emendamento non aderisce al sistema della legge, non posso, evidentemente, che esprimere parere contrario.

Per quanto attiene, infine, all'emendamento dianzi presentato dall'onorevole Codacci Pisanelli, sono spiacente di dovere rilevare che per esso c'è una preclusione.

Infatti, nella seduta del 26 marzo 1955, quando per l'appunto si discusse l'articolo 138 del titolo settimo che riguarda le disposizioni transitorie, noi approvammo, dopo averlo discusso, il testo degli onorevoli Guerrieri Filippo e Biasutti, nel quale, esplicitamente si dichiara che i quadri di avanzamento esistenti alla entrata in vigore della presente legge hanno efficacia fino al 31 dicembre 1955.

Io non sto a ripetervi tutte le fasi della discussione, che ci occupò a lungo, ma dal momento che questo articolo è stato approvato, mi pare che ogni proposta aggiuntiva o emendativa che contrasti con la votazione già avvenuta, non sia da noi accettabile.

Sono contrario anche agli emendamenti degli onorevoli Viola e Cuttitta.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto riguarda l'emendamento Biasutti, poiché esso migliora sia il testo governativo, sia il testo approvato dal Senato, io l'accetto senza difficoltà. Circa l'emendamento dell'onorevole Priore, mi associo alle dichiarazioni del relatore, assicurando che detto emendamento, dato il sistema adottato per la valutazione e la promozione, non avrebbe effetto pratico. Pregherei, pertanto, l'onorevole Priore di ritirarlo, in quanto esso avrebbe avuto ragione di essere qualora non si fosse adottato il nuovo sistema di avanzamento.

Per quel che si riferisce all'emendamento Codacci Pisanelli, noto come lo stesso presentatore abbia sentito la necessità di dire « salvo coordinamento » il che significa certo che bisogna vederlo alla luce degli articoli già approvati e di cui si discusse nella seduta del 26 maggio 1955.

PRIORE. A proposito degli ufficiali di marina desidero rilevare che se è vero che essi debbono passare attraverso la trafila, è pure vero che, molte volte, pur essendo stati inscritti nei quadri di avanzamento, essi non possono essere promossi perché non hanno modo di fare il periodo di comando richiesto in quanto mancano i posti necessari. Ciò, ad esempio, non è previsto.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nella nuova legge abbiamo previsto un periodo equipollente.

PRIORE. Non insisto nel mio emendamento: però, dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo.

VIOLA. Non insisto per la votazione del mio emendamento.

CUTTITTA. Dichiaro di non insistere per la votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 41, così come risulta modificato con l'emendamento Biasutti accettato dal relatore e dal Governo:

« L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento è promosso quando si verifichi vacanza nel grado superiore.

La promozione a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti è effettuata previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'ufficiale, per il quale il Consiglio dei ministri deliberi che non sia promosso, è tolto dal quadro di avanzamento e collocato a disposizione dalla data della deliberazione.

All'ufficiale promosso è attribuita nel nuovo grado anzianità corrispondente alla data della vacanza.

La presente legge stabilisce i casi nei quali l'ufficiale è promosso anche se non esista vacanza; in tali casi l'eccendenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza ».

GELMINI Signor Presidente, il nostro gruppo, nel momento in cui la Commissione si appresta a votare questo disegno di legge, sente il dovere di fare questa dichiarazione: il gruppo dei deputati comunisti, considerando che nel disegno di legge non sono stati accolti gli emendamenti da più parti presentati per limitare i poteri del Ministro che, in conformità di quanto disposto nell'articolo 25, mantiene poteri che lo fanno arbitro della

carriera degli ufficiali, e ciò in netto contrasto con gli interessi degli stessi e con una più ampia concezione democratica della vita del nostro Esercito, non si sente di dare il suo voto favorevole alla legge. In considerazione, però, del fatto che la legge è attesa dalla maggioranza degli ufficiali, il gruppo comunista non intende assumere una posizione di ostilità e, pertanto, si asterrà dal voto.

ROMUALDI. Dichiaro di votare a favore di questa legge che rappresenta il sodisfacimento di un interesse immediato per gli ufficiali che l'attendono ormai da lungo tempo. Pur non concordando totalmente con i criteri che l'hanno ispirata e con le sue caratteristiche, per quanto attiene all'articolo 25 sono del parere che la responsabilità del Ministro, inquadrata nella responsabilità generale del Governo, rappresenti non soltanto il diritto ma il dovere di intervenire per regolamentare una materia di enorme delicatezza ed importanza per l'intera nazione.

CUTTITTA. Per dichiarazione di voto. Dichiaro che voterò contro questa legge. Valutati i vantaggi e gli svantaggi, il contro supera di gran lunga il pro. Due sono i difetti fondamentali di questa legge ed io li voglio sottolineare per liberare la mia coscienza e per una sodisfazione di natura morale.

Io sono vecchio, ma i giovani se ne accorgeranno: da qui ad un certo numero di anni, gli effetti deleteri e depressivi sul morale degli ufficiali, grazie all'approvazione di questa legge, non potranno non farsi notevolmente sentire. Ecco i due punti essenziali e nello stesso tempo fondamentalmente negativi della legge: 1°) vacanze obbligatorie per ogni anno; 2°) scelta comparativa di quelli che si vogliono promuovere.

Cosa significa la « vacanza obbligatoria » ? In termini spiccioli, significa che su 34 generali di divisione in organico, ogni anno, undici dovranno sgomberare; per sgomberare vengono presi in esame gli avanzamenti sapendo però che su undici, solo cinque possono essere i promossi. E questo è un assurdo morale, oltreché tecnico.

Ci possiamo trovare, infatti, di fronte a undici generali uno più bravo dell'altro, con un bellissimo passato di guerra, nella loro piena effcienza. Cosa si oppone a questa argomentazione ? Il pericolo dell'invecchiamento. Ma i generali di divisione « non possono invechiare » perché man mano che essi compiono il 60° anno di età vengono collocati in pensione.

Dei generali di brigata, su 86 in organico se ne prendono 26 in esame... e vi risparmio tutto il resto. I colonnelli di fanteria, ad esempio. Come si può concepire di non dare il comando di un reggimento ad un colonnello solo perché egli deve far luogo ai tenenti colonnelli ? Questo rappresenta il succo della legge Baistrocchi che noi oggi riprendiamo in pieno. Il fatto mortificante non è scomparso, quello cioè che ufficiali non ancora raggiunti dai limiti di età, e idonei all'avanzamento, se ne debbono andare egualmente. Per questi motivi e anche per il criterio della scelta comparativa io sono molto pessimista nei riguardi di questa legge. Molte cose — lasciatemelo dire — io so che voi, forse, non sapete. Voglio citare un esempio: si esaminano i colonnelli di fanteria da promuovere a generali di brigata. Fra questi ce n'era uno che tutti conosciamo: il colonnello Castagna, un nome leggendario, un eroe purissimo, un uomo che aveva giurato con i suoi di non arrendersi e non si arrese, un uomo che ha un passato militare limpidissimo, (sempre « ottimo » in tutta la sua carriera); un ufficiale che proviene dai corsi regolari, insomma, un ufficiale completo che diede il magnifico esempio nell'episodio di Giarabub, che ebbe una promozione per merito di guerra (che non accettò perché nel frattempo aveva avuto l'avanzamento), che fu insignito dell'ordine militare di Savoia con una motivazione lusinghiera; ebbene, onorevoli colleghi, quell'uomo non ebbe la promozione e venne dichiarato « non idoneo » perché non aveva fatto la scuola di guerra !

Il generale Castagna ha presentato ricorso al Consiglio di Stato. La decisione, ad un certo punto dice che « le gesta di questo colonnello escono dalla storia per entrare nella leggenda », parole meravigliose che solo un poeta poteva scrivere e non una sentenza del Consiglio di Stato. Parole, però, che bollano la Commissione: queste, signori, sono le commissioni per l'avanzamento alle quali vengono affidati i delicati compiti di stabilire le graduatorie di merito.

Io dico: se un colonnello come Castagna non poté ottenere la promozione perché non aveva fatta la scuola di guerra, gli altri, che non sono come Castagna, ma che sono tuttavia sempre ottimi ufficiali, come potranno raggiungerla ?

Si verificherà allora, così come ho letto in un interessante articolo, che la massa dei tenenti colonnelli costituirà *il plafond* al di là del quale non sarà possibile andare.

I maggiori, i tenenti colonnelli che comandano i nostri battaglioni sono veramente preoccupati e addolorati di questa legge che bloccherà inesorabilmente la loro carriera. Non so quanti anni, mesi o giorni io possa ancora rimanere alla Camera, ma sarà mia cura anno per anno, di comunicarvi l'elenco degli ufficiali mandati a casa, col grado di tenente colonnello, non promossi, perché dovranno essere promossi per nove decimi solo coloro che hanno frequentato la scuola di guerra. Voi state facendo ciò con una tranquillità straordinaria. Tant'è che mi tremava l'animo quando seppi che l'esame di una legge di questa portata doveva essere limitato ad una Commissione così ristretta.

Non è bello comandare un battaglione in pace o in guerra e sapere che è finita. L'ufficiale deve sempre poter portare nello zaino il bastone di maresciallo!

Per tutti questi motivi, come ho detto, io voterò contro questa legge.

VILLA. A nome mio personale e del gruppo parlamentare della democrazia cristiana, dichiaro che siamo favorevoli all'approvazione di questa legge sia perché essa ha avuto un *iter* abbastanza lungo e travagliato, e le categorie interessate la attendono ormai da troppo tempo; sia perché sono tutt'altro che convinto che il contenuto della legge sia immorale, così come ha affermato l'onorevole Cuttitta. A me, al contrario, sembra che questa legge rappresenta, oggi, uno strumento idoneo allo scopo. Certo, nessuna legge è perfetta, e tutte sono perfettibili. Anche qui non c'è la perfezione come non c'è in nessuna cosa umana. Però, dobbiamo riconoscere che è quanto di meglio si possa aver fatto a favore delle nostre Forze armate anche se si dovranno colpire gli interessi di determinate persone. La legge non può tener conto della carriera personale di ogni singolo ufficiale. L'interessante è che in questa legge, gli interessi di tutti gli ufficiali italiani siano giustamente tutelati.

BOSCO. *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Ministro, onorevole Taviani, mi ha dato preciso incarico di ringraziare la Commissione, il Presidente e l'onorevole relatore, per il lavoro veramente saggio che è stato svolto, nel rivedere la legge nel suo testo approvato dal Senato.

Questo atto di omaggio va soprattutto all'opposizione che, con spirito fervido, nell'interesse delle Forze armate, ha collaborato all'approvazione della legge.

Il Ministro sarebbe venuto egli stesso se una ragione di delicatezza non glielo avesse impedito. Infatti, la discussione di oggi aveva per oggetto principale l'articolo 25 che riguarda proprio i poteri del Ministro.

Per quanto riguarda le previsioni, onorevole Cuttitta, io mi auguro che nella statistica che ella ci ha promesso di fare per gli anni venturi (e io mi auguro che per lei siano moltissimi) vorrà tenere conto anche dei numerosissimi ufficiali che saranno promossi grazie proprio all'approvazione di questa legge, senza la quale essi non sarebbero stati mai promossi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 41 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutino segreto del disegno e della proposta di legge, oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1385):

Presenti e votanti	31
Astenuti	1
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

PAGLIUCA: « Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 » (188-*B*):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baccelli, Baresi, Belotti, Bettinotti, Biasutti, Buffone, Calvi, Cavallari Nerino, Cavalli, Chiaramello, Codacci Pisanelli, Corona Giacomo, Cuttitta, Dante, Di Bella, Fadda, Fanelli, Foresi, Galli, Gorini, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Martino Edoardo, Merenda, Napolitano Francesco, Negrari, Pagliuca, Pozzo, Priore, Romualdi, Villa e Viola.

Si è astenuto, per il disegno di legge n. 1385:

Guadalupi.

La seduta termina alle 11,05.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI